



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del 10-03-2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'anno duemilaventi e questo giorno 10 del mese di Marzo alle ore 09:00 nel Palazzo Comunale si é riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. nella sua qualità di e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
<b>TRAVISON FRANCESCA</b>	X	
<b>BIANCHI MICHELE</b>	X	
<b>GIULIANELLI LUCIANO</b>	X	
<b>SPINELLI CESARE</b>	X	
<b>RAMAZZOTTI GIANNI</b>	X	
<b>RASPANTI PAOLO</b>	X	
<b>CANEPUZZI LETIZIA</b>		X
<b>PAPINI GIACOMO</b>	X	
<b>TRAVISON SILVIA</b>	X	
<b>BONIFAZI EMILIO</b>	X	
<b>DESTRI GUIDO MARIO</b>	X	
<b>MAESTRINI ROBERTO</b>	X	
<b>STELLA MARCELLO</b>	X	
TOTALE	12	1

Partecipa il Segretario Comunale, MASONI RICCARDO incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco introduce il punto 12 “*Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)*”, illustrando la proposta sottoposta al Consiglio.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 prevede che a decorrere - dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**Visto** che l'amministrazione comunale aveva deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della sempre più complessa disciplina dei tributi comunali;

**Richiamato** l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 riferito alla potestà regolamentare dei Comuni riconosciuto applicabile anche dalla L. 147/2013;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 04.09.2014 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17.03.2015 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2016 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

**Vista** la sentenza del Consiglio di Stato n. 1162 del 19 febbraio 2019 che dichiara illegittima l'assimilazione degli agriturismi agli alberghi affermando l'esigenza di stabilire tariffe differenziate tra quelle di albergo e quelle relative all'agriturismo;

**Vista** altresì la nota IFEL del 6 maggio 2019 riguardo alle tariffe applicabili agli agriturismi, rifacendosi alla sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata;

**Considerato** che la classificazione delle utenze non domestiche di cui all'Allegato B del Regolamento TARI attualmente vigente non prevede una categoria specifica per gli agriturismi in quanto fino ad oggi assimilati agli alberghi con o senza ristorante;

**Ritenuto** pertanto adeguarsi a quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato, modificando l'Allegato B allegato al Regolamento TARI attualmente vigente introducendo, per le utenze non domestiche, le sottocategorie 05A per gli “Agriturismi con ristorante” e 06A per gli “Agriturismi senza ristorante”;

**Visto** altresì l'art. 58-quinquies della Legge 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019 (c.d. decreto fiscale) il quale dispone che all'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”;

b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”.

**Ritenuto** pertanto adeguarsi alla suddetta normativa, modificando l'Allegato B allegato al Regolamento TARI attualmente vigente eliminando, per le utenze non domestiche, gli studi professionali dalla categoria 08 “Uffici, agenzie, studi professionali” per inserirli nella categoria 09 “Banche ed istituti di credito”;

**Considerato** che l'art. 38-bis della Legge 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019 (c.d. decreto fiscale) ha introdotto semplificazioni in materia di riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), stabilendo che nel caso di pagamenti effettuati tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate provvederà direttamente al riversamento del tributo in favore della Provincia;

**Visto** l'art. 18 “Tributo provinciale” del suddetto regolamento che testualmente recita:

- 1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.*
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.*
- 3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti.*
- 4. La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.*
- 5. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.*
- 6. Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma*

**Ritenuto opportuno** adeguarsi alla suddetta normativa, apportando delle modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera consiliare n. 35 del 04.09.2014 e successive modifiche ed integrazioni, con la sostituzione dell'art. 18 “Tributo provinciale” così come di seguito riformulato:

- 1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.*

2. *Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.*
3. *Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti.*
4. *La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.*
5. *La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.*
6. *Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma*
7. ***Ai sensi dell'art. 38-bis della Legge 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019 (c.d. decreto fiscale) in caso di pagamenti effettuati tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate provvederà direttamente al riversamento del tributo in favore della Provincia.***

**Visto** inoltre l'art. 23 "Riscossione" del suddetto regolamento che testualmente recita:

1. *Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, di pari importo, con scadenza rispettivamente il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio di ciascun anno.*
2. *Qualora la deliberazione di approvazione delle tariffe di cui all'art. 8, comma 3 del presente regolamento non sia approvata in tempi utili per garantire il rispetto della tempistica dell'invio degli avvisi di pagamento di cui al comma precedente, il Comune provvederà all'invio delle prime tre rate in acconto, in misura complessivamente pari al 75% dell'importo dovuto nell'anno corrente, determinato applicando le tariffe vigenti nell'anno precedente. Il versamento dell'ultima rata, a conguaglio, sarà calcolato sulla base delle tariffe approvate per l'anno di competenza.*
3. *Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune esclusivamente tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*
4. *Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., una intimazione di pagamento. L'intimazione di pagamento indica le somme residue da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, sarà notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento con applicazione della sanzione di cui all'articolo 22, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.*

**Ritenuto altresì opportuno** riformulare il sopra riportato art. 23 "Riscossione" del vigente regolamento comunale TARI, modificando il comma 1 ed il comma 2 relativo alla disciplina delle rate in acconto e definizione della rata a saldo per le seguenti motivazioni:

- 1) per uniformarsi a quanto stabilito dall'art. 15-bis del c.d. Decreto crescita (D.L. 34/2019) in base al quale le rate in acconto, scadenti prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere versate applicando le tariffe dell'anno precedente mentre la rata a saldo, da versare in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, deve essere calcolata applicando le tariffe dell'anno di riferimento;
- 2) consentire, entro l'esercizio finanziario, l'introito delle risorse necessarie per il finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di garantire la liquidità di cassa dell'Ente;

**Considerato** che di conseguenza si rende necessario apportare delle modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera consiliare n. 35 del 04.09.2014 e successive modifiche ed integrazioni, con la sostituzione dell'art. 23 "Riscossione" così come di seguito riformulato:

1. *Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, con scadenza rispettivamente il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed **il 31 dicembre**.*
2. ***Il Comune provvede all'invio delle prime tre rate in acconto, in misura complessivamente non superiore al 75% dell'importo dovuto per l'intero anno applicando le tariffe vigenti nell'anno precedente. Il versamento dell'ultima rata, a conguaglio, sarà calcolato sulla base delle tariffe approvate per l'anno di competenza, al netto di quanto già richiesto in acconto.***
3. *Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune esclusivamente tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*
4. *Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., una intimazione di pagamento. L'intimazione di pagamento indica le somme residue da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, sarà notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. , e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento con applicazione della sanzione di cui all'articolo 22, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.*

**Richiamato** l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il decreto 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2020, e' stato differito al 31 marzo;

**Dato atto** che il presente atto sarà sottoposto all'esame della Commissione per lo Statuto e i Regolamenti nella seduta convocata per il giorno 5 marzo 2020;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**Atteso** che sul presente provvedimento deve essere richiesto il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett.b) punto 7) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 10.10.202 n. 174 convertito con modificazioni nella Legge 07.12.2012, n. 213;

## **DELIBERA**

1) **Di approvare** le modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Scarlino così riassunte:

- modifica dell'Allegato B introducendo, per le utenze non domestiche, le sottocategorie 05A per gli "Agriturismi con ristorante" e 06A per gli "Agriturismi senza ristorante", ed eliminando gli studi professionali dalla categoria 08 "Uffici, agenzie, studi professionali" per inserirli nella categoria 09 "Banche ed istituti di credito";

- sostituzione dell'art. 18 "Tributo provinciale" così come di seguito riformulato:

1. *E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.*
2. *Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.*
3. *Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti.*
4. *La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.*
5. *La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.*
6. *Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma*
7. ***Ai sensi dell'art. 38-bis della Legge 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019 (c.d. decreto fiscale) in caso di pagamenti effettuati tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate provvederà direttamente al riversamento del tributo in favore della Provincia.***

- sostituzione dell'art. 23 "Riscossione" così come di seguito riformulato:

1. *Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, con scadenza rispettivamente il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed **il 31 dicembre**.*
2. ***Il Comune provvederà all'invio delle prime tre rate in acconto, in misura complessivamente non superiore al 75% dell'importo dovuto per l'intero anno applicando le tariffe vigenti nell'anno precedente. Il versamento dell'ultima rata, a***

**conguaglio, sarà calcolato sulla base delle tariffe approvate per l'anno di competenza, al netto di quanto già richiesto in acconto.**

3. *Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune esclusivamente tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*
4. *Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., una intimazione di pagamento. L'intimazione di pagamento indica le somme residue da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, sarà notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento con applicazione della sanzione di cui all'articolo 22, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.*

**2) Di allegare** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), che risulta riformulato in n. 28 articoli numerati dal n. 1 al n. 28, come approvato con atto di Consiglio Comunale n. 35 del 04.09.2014, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 17.03.2015 e n. 9 del 29.04.2016 ed integrato con le modifiche apportate dal presente provvedimento;

**3) Di trasmettere** il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto Legislativo n. 360 del 1998, come previsto dalla normativa vigente;



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 9 / 2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Ufficio Proponente: TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

**Favorevole**

Data:28-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa





COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 9 / 2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

**Favorevole**

Data:28-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Presenti: 12

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

con voti favorevoli 10

con l'astensione dei consiglieri Marcello STELLA e Roberto MAESTRINI.

APPROVA la proposta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il sindaco

Francesca TRAVISON

Segretario Comunale

MASONI RICCARDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa